



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Allegato alla Delib.G.R. n. 41/10 del 30.12.2022

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**L'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

E

**UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO DELLA SARDEGNA**

PER LA

**COLLABORAZIONE
IN MATERIE DI COMUNE INTERESSE**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

TRA

L'Assessorato dei lavori pubblici con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69, codice fiscale 80002870923 – rappresentato dal Sig. _____, nella sua qualità di Assessore dell'Assessorato dei lavori pubblici, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato dei lavori pubblici, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, di seguito denominato "Assessorato"

E

L'Unione regionale delle Camere di Commercio della Sardegna, di seguito denominata "Unioncamere", con sede legale in _____, codice fiscale _____ rappresentata dal Sig. _____, nella sua carica di Presidente, all'uopo espressamente autorizzato con deliberazione del Consiglio camerale n. ____ del _____

PREMESSO CHE

- l'Assessorato, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 21, comma 3, della Legge regionale 13.03.2018, n. 8, deve sviluppare le attività di monitoraggio delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e, attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti, provvedere alla redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi e sui risultati del monitoraggio effettuato, alla predisposizione di un rapporto informativo annuale sui dati e gli elementi raccolti, alla tenuta di archivi informatici e alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale, di cui all'articolo 22;
- è intendimento dell'Assessorato procedere prioritariamente con l'espletamento delle attività di rilevazione, censimento, analisi e valutazione delle dinamiche del mercato delle opere pubbliche volte soprattutto alla valutazione dei costi;
- le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 1 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., sono enti di natura pubblica dotati di autonomia funzionale, deputati a svolgere, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

- ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i, le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ed economiche, le attività di analisi e monitoraggio dei dati sull'economia locale e di regolazione del mercato, queste ultime attraverso la realizzazione di osservatori dell'economia locale, la diffusione di informazioni economiche e la rilevazione dei prezzi e delle tariffe, anche in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
- l'art. 6, comma 1, della predetta L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i "Unioni regionali" prevede che "Le Unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti";
- Le Camere di commercio possono avvalersi delle Unioni regionali per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 2 sopracitato;
- l'art. 3 comma 3 del vigente Statuto della Camera di Commercio, nel quale affida alla Camera stessa il compito di "promuovere gli interessi generali e lo sviluppo del mercato e delle imprese". In particolare, di svolgere "azioni di sostegno del sistema economico locale". A tal fine si affida a Unioncamere il ruolo di soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati, e con le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

DATO ATTO

- della convergenza delle finalità istituzionali preposte all'attività dell'Assessorato e di Unioncamere, quale rappresentante delle Camere di commercio regionali in essa associate.

Quanto sopra premesso e considerato, con il presente Protocollo di Intesa si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Protocollo di intesa

Le Parti convengono di avviare, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, un rapporto di collaborazione finalizzato all'espletamento di attività di rilevazione, censimento, analisi e valutazione delle dinamiche del mercato delle opere pubbliche volte, con particolare rilievo, alla valutazione dei costi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 2 – Accordi/Convenzioni

L'Assessorato dei lavori pubblici e l'Unioncamere si impegnano a regolare lo svolgimento delle specifiche attività di collaborazione, nella materia di cui all'art. 1, attraverso la stipula di specifici accordi/convenzioni nei quali specificare i temi specifici da sviluppare, le modalità e i tempi di attuazione delle attività, oltretutto le eventuali spese oggetto di rimborso. I predetti accordi/convenzioni, risultano esclusi dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici nel caso che il partenariato riguardi l'esecuzione di un servizio pubblico di comune interesse con il solo riconoscimento delle spese sostenute.

Art. 3 – Obbligo di riservatezza

Le parti si impegnano a osservare e far osservare alle persone interessate alle attività oggetto di accordo/convenzione, il riserbo nei confronti di persone fisiche, giuridiche e enti/istituzioni o privati estranei alla medesima convenzione.

Art. 4 – Responsabilità dell'espletamento delle attività

L'Unioncamere si impegna a eseguire le attività oggetto delle convenzioni/accordi avvalendosi delle proprie strutture, ovvero di terzi contrattualizzati nel rispetto delle norme in vigore, assicurando piena responsabilità anche civile per eventuali danni a terzi derivanti dall'attuazione della Convenzione/Accordo, nel caso in cui siano riconducibili all'azione e alle responsabilità della medesima Unioncamere

Art. 5 – Onere finanziario

Il presente protocollo non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti, fatto salvo gli eventuali rimborsi spese che deriveranno dalla sottoscrizione degli accordi/convenzioni attuative.

Art. 6 – Assicurazioni

L'Unioncamere, provvederà, alle coperture assicurative e previdenziali di legge del personale impiegato in ragione dei contenuti delle singole convenzioni/accordi attuativi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 7 – Modalità operative

L'Unioncamere si impegna a condividere, per ogni singola convenzione/accordo, un responsabile delle attività descritte. Per lo sviluppo delle singole attività possono essere costituiti appositi gruppi di studio/lavoro costituiti anche da funzionari/dirigenti designati dall'Assessorato.

Art. 8 – Registrazione

Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Cagliari, _____

per l'Unioncamere

Il _____

(firmato digitalmente)

per l'Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna

l'Assessore _____

(firmato digitalmente)
